

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008,

relativi all'intervento denominato

Iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso

e

Redazione del Piano di Illuminazione Pubblica

Tra

- il/la _____, ⁽¹⁾ con sede in _____ - _____ (provincia di _____), via /piazza _____, _____ (codice fiscale _____ e partita IVA _____), nella persona del _____, in qualità di _____, soggetto competente alla stipula dei contratti ai sensi del _____, ⁽²⁾ di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**», e

- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «**tecnico incaricato**», il quale agisce per conto

- proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

- dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, ⁽³⁾ i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

- della società di _____ ⁽⁴⁾ di cui all'articolo 90, comma 1, lettera __), e comma 2, lettera __), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁵⁾

- del consorzio stabile di società di cui agli articoli 36 e 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale 12345678901 _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____; ⁽⁶⁾

quale

- operatore economico singolo;

- operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario ⁽⁷⁾ costituito ai sensi degli articoli 37 e 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, con atto notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. ____ in data _____⁽⁸⁾ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data _____ con conseguente affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente “contratto”);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici classificati al n. 12 dell'Allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006, come individuati all'articolo 3 del presente contratto, ai sensi degli articoli 90 e 93, nonché 130, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all'intervento denominato “Iniziativa nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso” e “Redazione del Piano di Illuminazione Pubblica”
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, ove sopravvenuto, al decreto regolamentare di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che entrasse in vigore nelle more dell'ultimazione delle prestazioni.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attività già elencate nell'allegato “A” al bando .
2. Il dettaglio delle prestazioni normali e delle prestazioni accessorie è riportato nel prospetto allegato sotto la lettera «A» al presente contratto, denominato «Distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi» (nel seguito semplicemente “Allegato «A»”), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. L'offerta del tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono invece escluse dall'incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle direttamente a terzi oppure, se affidate al tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni:

- a) rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
- b) collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- c) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) frazionamenti catastali, accatastamento e denunce all'Agenzia del territorio.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

(qualora l'incarico comprenda anche le prestazioni di coordinamento per la sicurezza)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione preliminare, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto dell'allegato XV al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l'aggiornamento e l'adeguamento in corso d'opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta
 - dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ___), ⁽⁹⁾ del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - dal sig. _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera ___), ⁽¹⁰⁾ del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il tecnico incaricato.
3. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 1, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva, quanto al comma 1, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione analogica dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;

- b) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive), con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, con o senza l'aggiornamento degli elaborati grafici, fuori dai casi di cui all'articolo 3, comma 3, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del tecnico incaricato.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
 - a) planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento;
 - b) lo studio di fattibilità urbanistica;
 - c) l'estratto dello strumento urbanistico vigente e l'estratto delle mappe catastali del sito interessato;
 - d) l'estratto delle ortofoto del sito interessato;
 - e) documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - f) _____.⁽¹¹⁾
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di ___ (_____) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
 - b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno una copia cartacea;
 - d) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a), b) e c), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN;
5. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, varianti o altri interventi, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.
6. Ad integrazione del comma 1, si conviene che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propeudeutica).
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione (articolo 3, comma 1, Fase A.1) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono così determinati:

				<i>giorni</i>	<i>giorni (in lettere)</i>	<i>in % ⁽¹²⁾</i>
a)	<input checked="" type="checkbox"/>	PP	Progettazione preliminare	6	Sei	30%
b)	<input checked="" type="checkbox"/>	PD	Progettazione definitiva	6	Sei	30%
c)	<input checked="" type="checkbox"/>	PE	Progettazione esecutiva	8	otto	40%
Progettazione (somma dei termini)				20		100

3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
 - a) il termine previsto per la progettazione preliminare comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto preliminare, nonché la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza;
 - b) il termine previsto per la progettazione definitiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto definitivo, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del contratto;
 - c) il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto esecutivo.
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase A.2) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l'ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori e

comunque in ogni caso in tempo utile per l'avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

5. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.
7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora:
 - a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
 - b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. In parziale deroga all'articolo 56, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui al comma 2, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale di cui al comma 2, lettera a) oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti all'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni

affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso sui risultati delle prestazioni.
2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10;
 - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
 - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;
 - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata

all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.

2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come da Allegato «A – bozza di parcella»
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni normali, secondo l'incidenza dell'importo di queste ultime come determinate nell'Allegato «A».
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuato negli atti della procedura di affidamento, per un totale dei lavori medesimo pari a euro _____ (euro _____).⁽¹³⁾

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle B, B1 e B2, allegate al decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001), in quanto compatibili, applicandoli agli importi delle singole prestazioni di cui al comma 2 o, se di maggior dettaglio, di cui all'Allegato «A». Qualora tale riduzione riguardi una o più d'una delle prestazioni accessorie, la riduzione sarà effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
2. Ferme restando le riduzioni nei casi di cui al comma 1, qualora l'importo dei lavori di cui all'articolo 12, comma 6, sul quale è stato calcolato il corrispettivo, abbia a subire variazioni in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione, oppure in sede di liquidazione finale o di collaudo, lo stesso corrispettivo di cui all'articolo 12, comma 2, resta fisso e invariabile se tali variazioni sono inferiori al 10% (dieci per cento) del predetto importo dei lavori. Tale franchigia è applicabile una sola volta anche cumulando più variazioni di importo inferiore.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, il corrispettivo è adeguato (in riduzione o in aumento) proporzionalmente alla variazione dell'importo dei lavori per la parte eccedente la franchigia di cui al comma 2; tale adeguamento riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti; pertanto:
 - a) qualora la variazione sia determinata in occasione della redazione o approvazione di un livello di progettazione, non si provvede all'adeguamento del corrispettivo relativo al livello di progettazione precedente;
 - b) qualora la variazione sia determinata in sede di liquidazione finale o di collaudo, si provvede all'adeguamento del corrispettivo della fase di esecuzione ma non a quello relativo alle fasi di progettazione;
 - c) sono adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri, mentre non sono soggetti ad adeguamenti i corrispettivi per le prestazioni accessorie.
4. Per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione di cui al comma 3, lettera a), si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell'amministrazione diverse da quelle oggetto di progettazione.
5. Per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo di cui al comma 3, lettera b), si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali

ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose.

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

		<i>segmenti di prestazione</i>	<i>decorrenza dei termini</i>
1	P. III.	Redazione del Piano di Illuminazione Pubblica (in unica soluzione)	Da liquidare solo dopo la definizione della procedura di finanziamento regionale con la pubblicazione delle graduatorie definitive . Il termine per la liquidazione è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della fattura e degli adempimenti formali in materia di verifiche previdenziali e fiscali, e solo dopo la presentazione della polizza di RCT professionale generale ;
2), b)	PP PD PE CS.1	Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (in unica soluzione)	Da liquidare solo se l'Amministrazione Comunale consegue il finanziamento regionale atteso e per il quale è stato presentata istanza di finanziamento . Il termine per la liquidazione è fissato in 60 giorni dalla data di accredito delle somme della prima quota di finanziamento regionale, e solo dopo la presentazione della apposita polizza di RCT professionale;
3)	CS.2	Coordinamento sicurezza d.lgs. 81/2008 (esecuzione)	Da liquidare solo se l'Amministrazione Comunale consegue il finanziamento regionale atteso e per il quale è stato presentata istanza di finanziamento e conseguentemente viene appaltata l'opera . Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della fattura e degli adempimenti formali in materia di verifiche previdenziali e fiscali e comunque
4)	DL	Direzione Lavori e contabilità, CRE	dopo l'ultimazione dei lavori nella misura del 75% del relativo corrispettivo; nella misura del 25% del relativo corrispettivo dopo il deposito dal collaudo provvisorio (CRE) ;

2. I corrispettivi sono pagati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dei termini sopraccitati al comma 1.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale non consegua il finanziamento atteso che costituisce l'obiettivo perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 della Legge 248/2006 al professionista incaricato non verrà corrisposto alcun compenso e/o corrispettivo di qualsiasi natura come precisato nell'ultimo capoverso dei "considerato" del bando pubblicato per il conferimento dell'incarico condizionato ; si precisa in particolare che
- a) anche se il finanziamento regionale atteso non venisse conseguito, al professionista verrà liquidato, il corrispettivo connesso alla redazione del piano di illuminazione pubblica comunale; infatti detto corrispettivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara dal professionista incaricato verrà comunque liquidato solo dopo l'approvazione definitiva delle graduatorie regionali per il cofinanziamento degli interventi proposti dalle diverse amministrazioni pubbliche interessate a valere sul bando in argomento;

- b) in caso di sospensione o di interruzione dell'incarico ai sensi dell'articolo 8, comma 8, i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite sono fatti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso Euribor a 1 mese, rilevato l'ultimo giorno utile per il pagamento.
 5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all'articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.
 6. Il corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante trasferimento o bonifico sul conto corrente del tecnico incaricato individuato con il codice IBAN: _____,
 7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, della seguente documentazione:
 - a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al presente contratto;
 - b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
 - c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN, qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 6, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria, in applicazione analogica dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione dell'onorario a vacazione, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera d), della legge n. 143 del 1949 e successivi aggiornamenti, limitato ad una persona, senza le riduzioni e gli aumenti di ai commi terzo quarto e quinto dello stesso articolo, depurato del ribasso contrattuale nella misura offerta in sede di procedura di affidamento.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 105 del d.P.R. n. 554 del 1999, il tecnico incaricato ha presentato una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico della stazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a _____ (¹⁴) euro , ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto posto a base di gara esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.
5. In caso di errori od omissioni progettuali l'Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
6. Per la liquidazione dei corrispettivi connessi alla redazione del piano di illuminazione pubblica il professionista incaricato dovrà presentare la polizza generale di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del piano di illuminazione pubblica in argomento .

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
 - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base
 - alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.;
 - alla comunicazione rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - alla comunicazione in via telematica pervenuta in data _____, numero _____ e archiviata al protocollo informatico dell'Amministrazione committente alla posizione numero _____, trasmessa dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali (¹⁵) di appartenenza mediante nota prot. _____ in data _____ alla quale ha allegato n. _____ certificati di regolarità contributiva.

Articolo 18. Subappalto; prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'articolo 118, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 163 del 2006: (¹⁶)
 - le prestazioni che il tecnico incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, nel rispetto dell'articolo 118, commi 3, 10 e 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili, e fermi restando i divieti al subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in ogni caso l'Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.

3. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie, come definite nell'Allegato «A», per le quali non era richiesta la presenza di apposita qualificazione in sede di procedura di affidamento, non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di _____; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
5. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

(in caso di assenza di prestazioni opzionali previste dagli atti della procedura)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 21, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

(oppure, in caso di previsione di prestazioni opzionali negli atti della procedura)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 21, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono previste le prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n 163 del 2006, secondo la disciplina di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate:
 - a) _____, (¹⁷) di cui all'articolo 3, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 8, comma 2, lettera __), (rigo “__”); all'articolo 12, comma 2, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 14, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”); (¹⁸)
 - b) _____, di cui all'articolo 3, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 8, comma 2, lettera __), (rigo “__”); all'articolo 12, comma 2, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 14, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”);
 - c) _____, di cui all'articolo 3, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 8, comma 2, lettera __), (rigo “__”); all'articolo 12, comma 2, numero __), lettera __) (rigo “__”); all'articolo 14, comma 1, numero __), lettera __) (rigo “__”);
3. L'Amministrazione committente può esercitare l'opzione di cui al comma 1, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di cui al comma 2, entro il termine di giorni ____ (_____) dalla sottoscrizione del presente contratto.
4. L'Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora:
 - a) essa non eserciti l'opzione di cui al comma 1;
 - b) essa eserciti l'opzione tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui al comma 3, e il tecnico incaricato accetti comunque di assumere l'incarico delle prestazioni opzionali.
5. Fino all'esercizio dell'opzione di cui al comma 3, resta sospesa l'efficacia dell'articolo 8, commi 3 e 4, e dell'articolo 14, commi 8 e 9, del presente contratto limitatamente alle prestazioni opzionali di cui al comma 2; le stesse disposizione divengono inefficaci sin dall'origine in caso di mancato esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione committente.
6. Le spese forfetarie conglobate connesse alle prestazioni opzionali, costituiscono a loro volta spese opzionali e sono soggette alle medesime condizioni delle prestazioni opzionali alle quali si riferiscono.

Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile,

anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

_____, lì _____

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente

Nel caso di società di ingegneria:

il direttore tecnico _____

Nel caso di associazione professionale:

i professionisti associati: _____

Note

-
- ¹ *Completare con la denominazione dell'amministrazione committente.*
 - ² *Per gli enti locali ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000; per le altre amministrazioni completare con il riferimento legale pertinente.*
 - ³ *Completare con i nomi di tutti i professionisti associati.*
 - ⁴ *Completare con le parole «di professionisti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera a)» oppure con le parole «di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b)».*
 - ⁵ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*
 - ⁶ *Completare con la carica sociale che conferisce il potere di contrattare con la pubblica amministrazione.*
 - ⁷ *Sopprimere la fattispecie che non interessa.*
 - ⁸ *Per gli enti locali la determinazione del dirigente o del responsabile dell'area tecnica, per le altre amministrazioni completare con il riferimento pertinente.*
 - ⁹ *Completare con una delle lettere a), b) o c), del citato articolo 98, a seconda della fattispecie che ricorre.*
 - ¹⁰ *Completare con una delle lettere a), b) o c), del citato articolo 98, a seconda della fattispecie che ricorre.*
 - ¹¹ *Completare con l'altra documentazione eventualmente disponibile, se del caso completare con il livello progettuale immediatamente precedente a quello oggetto dell'incarico.*
 - ¹² *Da compilare PRIMA dell'indizione della gara, per la definizione dei singoli termini per le prestazioni parziali, nell'ambito del termine complessivo come risultante dall'esito della procedura di affidamento.*
 - ¹³ *Completare con l'importo presunto delle opere da progettare e/o da dirigere.*
 - ¹⁴ *L'importo deve essere: pari al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa.*
 - ¹⁵ *Sopprimere la parte che non interessa a seconda che si tratti di tecnico singolo o di soggetto complesso composto da più professionisti.*
 - ¹⁶ *Scegliere l'opzione a seconda di quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento.*
 - ¹⁷ *Indicare sommariamente la descrizione della prestazione opzionale.*
 - ¹⁸ *Completare con i riferimenti alla prestazione opzionale di interesse.*